**Art. 492 cpc (Forma del pignoramento):**

1) il secondo comma e’ sostituito dal seguente:
«Il pignoramento deve altresi’ contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l’avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita’ presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall’articolo 149-bis.»;
2) al terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse e le parole «non inferiore ad un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;

**Art. 543 cpc (Pignoramento presso terzi – Forma del pignoramento):**

1) al secondo comma, numero 3, le parole «o l'elezione di domicilio
nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse;